

SCRITTURA PRIVATA

tra

la **Società Interporto di Torino S.p.A. – S.I.TO S.p.A.**, con sede legale in Orbassano (TO) – km 20+500 Tangenziale Sud – Prima Strada n. 2, P.IVA 03717710010, in persona del Presidente, Ing. Giovanni Battista Quirico (qui di seguito denominata “**S.I.TO S.p.A.**”)

- da un lato -

e

_____ con sede legale in _____, _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, P.IVA n. _____, in persona del suo legale rappresentante/procuratore, _____, (qui di seguito “**Appaltatore**”)

- dall'altro lato -

(S.I.TO S.p.A. e l'Appaltatore qui di seguito congiuntamente denominate le “**Parti**”)

Premesso che:

- a) con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data _____ e sulla GUCE in data _____, S.I.TO S.p.A. ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito “**Codice**”), per l'affidamento dei servizi di sorveglianza e custodia, di sicurezza antincendio e prestazioni accessorie nel complesso Interportuale, zona a Sud e a Nord della tangenziale di Torino. (di seguito il “**Appalto**”), CIG 8816197BE8, NUTS ITC11;
- b) entro il termine previsto nel bando, è pervenuta l'offerta dell'Appaltatore che, all'esito della procedura, è stata ritenuta congrua;
- c) esperiti i controlli sui requisiti dichiarati, S.I.TO S.p.a., con provvedimento in data _____, ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'Appalto a favore dell'Appaltatore;
- d) l'Appaltatore ha trasmesso in data _____ garanzia definitiva per l'importo di € _____ rilasciata il _____ (sub n. 1);
- e) in data _____ S.I.TO S.p.a. ha acquisito d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“**D.U.R.C.**”) dell'Appaltatore aggiornato al _____ attestante il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi (sub n. 2);
- f) in data _____ l'Appaltatore ha comunicato a S.I.TO S.p.a., ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 modificata con decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, al fine di garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti e movimenti finanziari inerenti l'Appalto, il conto corrente bancario n. _____, Banca _____, Agenzia _____, IBAN n. _____, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto in commento e, in particolare _____;
- g) il giorno _____ l'Appaltatore ha trasmesso a S.I.TO S.p.a. la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile (sub n. 3) in conformità all'art. 17 comma 2 del Capitolato speciale di appalto (di seguito “**Capitolato**”);
- h) l'Appaltatore ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (di seguito “**D.U.V.R.I.**”) (sub n. 4);
- i) S.I.TO S.p.a. può procedere alla stipula del presente contratto (di seguito “**Contratto**”) senza dover attendere il termine di n. 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice;

ARTICOLO 1 – OGGETTO.

- 1.1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di sorveglianza e custodia, di sicurezza antincendio e prestazioni accessorie nel complesso Interportuale, zona a Sud e a Nord della tangenziale di Torino.
- 1.2. Il Servizio sarà eseguito dall'Appaltatore nella piena e puntuale osservanza di quanto stabilito e previsto nel presente Contratto, nel Capitolato, nella documentazione tecnica di affidamento,), nel D.U.V.R.I., e in ogni prescrizione rilevante per l'esecuzione a regola d'arte. (sub n. 5).
- 1.3. nell'offerta tecnica, nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore medesimo (sub n. 6).
- 1.4. Il Capitolato speciale di appalto e l'offerta economica dell'Appaltatore sono parte integrante del presente Contratto: in caso di contrasto tra i medesimi si osserva il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto;
 - Capitolato;
 - Offerta tecnica dell'Appaltatore
 - Offerta economica dell'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA TECNICA.

- 2.1. Il Contratto ha durata di n. 2 anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi. Alla sua scadenza, l'Appalto si intenderà cessato senza che occorra formale disdetta da parte di S.I.TO S.p.a.
- 2.2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi - o più favorevoli per S.I.TO - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 3 – PENALI.

| | |
|---|------------|
| 1. Per ogni operatore che non effettui il servizio per l'intero turno | € 1.000,00 |
| 2. Per ciascuna ora di mancato servizio e per frazione di ora per ogni operatore assente per turno | € 100,00 |
| 3. Mancata compilazione del modulo M47 | € 100,00 |
| 4. Mancata consegna dell'elenco del personale stabilmente addetto al Servizio | € 100,00 |
| 5. Mancata consegna del nominativo del Referente | € 100,00 |
| 6. Per ogni segnalazione di irreperibilità del Referente | € 100,00 |
| 7. Per ogni lavoratore adibito al Servizio che non sia in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di addetto al Servizio Antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco per la gestione degli incendi a rischio Elevato | € 100,00 |
| 8. Per ogni lavoratore adibito al Servizio che non sia in possesso dell'attestato di partecipazione al Corso di Primo Soccorso | € 100,00 |

ARTICOLO 4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

- 4.1 S.I.TO, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare, S.I.TO assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi d'emergenza, entro cui

l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, S.I.TO può risolvere il contratto.

4.2 Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, S.I.TO comunica mediante PEC, all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, S.I.TO, può proporre la risoluzione del contratto. A titolo esemplificativo, configurano grave inadempimento:

- a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- b) violazioni in materia di sicurezza;
- c) violazioni degli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi;
- d) ingiustificate interruzioni dei Lavori e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità.

4.3 S.I.TO può, altresì, disporre la risoluzione del contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.

4.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- b) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) applicazione di penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- d) cessione totale o parziale del contratto;
- e) subappalto non autorizzato.

4.5 Al ricorrere di una delle circostanze di cui all'art. 29.4, S.I.TO comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da S.I.TO, compresi quelli relativi alle spese necessarie per addivenire alla stipulazione di nuovo contratto.

4.6 La risoluzione del contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto di S.I.TO al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

4.7 In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore o fallimento del medesimo, S.I.TO si riserva di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei Lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

4.8 In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi da S.I.TO all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da S.I.TO a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

4.9 Nelle ipotesi di cui all'art. 110 del Codice, che si richiama integralmente, S.I.TO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

4.10 S.I.TO si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione.

4.11 In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del Codice, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

4.12 In caso di recesso, S.I.TO sarà tenuta, in particolare, al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

4.13 Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

4.14 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a mezzo PEC all'Appaltatore da darsi con un preavviso di 30 giorni, decorsi i quali S.I.TO prende in consegna i Lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4.15 I materiali, il cui valore è riconosciuto da S.I.TO a norma del comma 3, sono soltanto quelli già accettati dal D.L. o dal direttore dell'esecuzione del contratto/dei lavori, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 5.

4.16 S.I.TO può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4.17 L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione di S.I.TO nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE.

5.1 Il compenso per le prestazioni rese dall'Appaltatore sarà corrisposto mediante fatturazione con cadenza mensile.

5.2 La S.I.TO provvederà al pagamento dei corrispettivi a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura previa verifica della regolarità contributiva a norma di legge (DURC).

5.3 Sulle rate di acconto dovrà essere indicata e dedotta in fattura la ritenuta pari allo 0,5 % prevista ai sensi di Legge.

5.4 Si precisa che in sede di pagamento di ogni fattura, verrà applicata la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, prevista ai sensi di Legge.

5.5 Tale ritenuta verrà svincolata all'emissione del Certificato di Accettazione Finale delle attività.

5.6 L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per prestazioni eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

5.7 I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

5.8 La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

5.9 Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e dell'art. 207 del D.L. n. 34/20, convertito con la legge n. 77/20, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei

rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

- 6.1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del Contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, previsto dalla legge l. 136/10, modificata con d.l. 187/10 convertito in l. 217/10, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali.
- 6.2. L'Appaltatore deve, pertanto, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'Appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 6.3. I pagamenti (compresi gli stipendi) destinati a dipendenti, consulenti e fornitori sono eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non sono riferibili, in via esclusiva, a un singolo appalto. Anche i versamenti contributivi e previdenziali nonché i tributi possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione di spesa.
- 6.4. L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro 7 giorni dalla sua/loro accensione ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/sugli stesso/i.
- 6.5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti delegati a operare sul conto corrente dedicato, deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore a S.I.TO S.p.a. al quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
- 6.6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere.

ARTICOLO 7 – DOVERE DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

- 7.1. L'Appaltatore si impegna a mantenere riservate e a far mantenere riservate dal personale destinato all'esecuzione dell'Appalto le informazioni e notizie relative a S.I.TO S.p.a. acquisite nello svolgimento dell'Appalto medesimo.
- 7.2. L'Appaltatore, preso atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente Contratto, autorizza S.I.TO S.p.a. a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali e quelli del personale destinato l'Appalto.

ARTICOLO 8 – PREMESSE ED ALLEGATI.

- 8.1. Le Premesse, nonché gli Allegati alla presente scrittura sono parte integrante e inscindibile del Contratto.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE.

- 9.1. Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente Contratto e nel Capitolato speciale di appalto e nella documentazione tecnica di affidamento, si rinvia al Codice, al Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nelle parti ancora in vigore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), e al Codice Civile.
- 9.2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso presso l'Agenzia delle Entrate a spese dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.
- 9.3. L'Appaltatore è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del proprio Codice Etico, se adottato.
- 9.4. In caso di controversie relative all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto la competenza è devoluta in via esclusiva al Tribunale Civile di Torino.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Garanzia definitiva;
- 2) D.U.R.C.;
- 3) Polizza di assicurazione;
- 4) DUVRI
- 5) Documentazione tecnica di affidamento;
- 6) Offerta tecnica - Offerta economica dell'Appaltatore.

Orbassano, _____

S.I.TO S.p.a.

L'Appaltatore
